
DAL MONITO ALLA CADUCAZIONE DELLE NORME SUL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI.

Giurisprudenza Costituzionale, fasc.2, 2015, pag. 559

Pasquale Sandulli -

Classificazioni: CORTE COSTITUZIONALE - Procedimento - - parti

1. In uno dei passaggi di una recente ricerca sui temi della previdenza italiana (1) è dato leggere che *«il momento del decollo della spesa pensionistica rispetto agli altri due comparti (ndr: assegni familiari e disoccupazione) e l'avvio dello sbilanciamento del Welfare "all'italiana" si collocano proprio fra la fine degli anni cinquanta e i primi anni sessanta»*. Si tratta di una osservazione che può condividersi, sempre che si tenga presente che un tale avvio registrò, in crescendo, una serie di fasi successive, fino alla fine degli anni ottanta, passando per lo snodo cruciale della l. 30 aprile 1969, n. 153, che tuttavia non ancora costituiva l'apogeo della parabola ascendente della spesa pensionistica. Vero infatti che, con la legge ora citata, in combinazione con il d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, veniva introdotta la pensione c.d. retributiva, ma questa era ragionevolmente compressa dalla previsione di un massimale pensionistico in misura fissa, salvi aggiornamenti estemporanei, l'ultimo dei quali — prima della indicizzazione intervenuta con l'art. 3 comma 13, l. 29 maggio 1982, n. 297 — era stato disposto con l'art. 19, l. 23 aprile 1981, n. 155: cosicché, a completare il processo di sbilanciamento, occorreva attendere un ulteriore intervento del legislatore, che con l'art. 21 comma 6, l. 11 marzo 1988, n. 67 sfondava il massimale, mettendo a frutto anche le quote di retribuzione imponibile oltre il massimale pensionistico, seppure con tassi di rendimento decrescenti. Un percorso che il legislatore andava svolgendo senza essere pressato dalla Corte costituzionale; anzi, solo due anni prima la Corte aveva precisato che, pur in presenza di *«una spiccata diversità tra i regimi speciali ed il regime ordinario generale, essendo gli uni collegati all'entità dei contributi versati e l'altro contraddistinto dal criterio della solidarietà sociale e dall'apporto finanziario dello Stato, dalla cumulabilità della pensione con la retribuzione, dalla riliquidazione della pensione in forma retributiva, dalla concessione di supplementi per l'attività prestata successivamente al pensionamento, dall'esistenza di pensioni minime, delle pensioni sociali, delle pensioni di invalidità, dalla differenziazione di contribuzioni derivante dalla diversità dei rapporti (lavoratori subordinati di varie categorie: commercio, industria, agricoltura, lavoratori autonomi, commercianti, artigiani ecc.)»* e pur sussistendo *«la tendenza ad attuare una omogeneizzazione del regime previdenziale ed una parificazione delle categorie, la realizzazione definitiva e completa di essa è affidata alla discrezionalità del legislatore trattandosi di scelte di politica sociale ed economica»*. Ed ancora la Corte, nella stessa sentenza n. 173/1986, ribadiva — dopo aver riepilogato la problematica del collegamento fra art. 36 ed art. 38 Cost. e quella della garanzia del trattamento minimo — che queste scelte non possano costituire un imperativo categorico per il legislatore, cosicché deve riconoscersi una sfera di discrezionalità riservata al legislatore per l'attuazione graduale della coincidenza tra pensione ed ultima retribuzione, così come del costante adeguamento al mutevole potere di acquisto della moneta, specie per effetto della svalutazione monetaria.

Quasi nello stesso lasso di tempo, la stessa Corte (sent. n. 497/1988) interveniva — in un ambito diverso da quello pensionistico, avendo la sentenza ad oggetto il trattamento ordinario di disoccupazione — sul tema della congruità ed adeguatezza delle prestazioni, specificamente riferite — va sottolineato — al momento di determinazione delle stesse, posto che il carattere temporaneo della prestazione non implica un processo di proiezione soggettiva del requisito dell'adeguatezza. Esclusa la disparità di trattamento in relazione alla diversità di regime operante per il settore industriale, la Corte affrontava la questione in termini direttamente di tutela dei diritti fondamentali della persona sancita dall'art. 2 Cost. Una tutela che — osservava la Corte — svanisce laddove, disposta, come nel caso, mediante erogazione di una somma di denaro fissa nel tempo, è costretta a confrontarsi con la oscillante diminuzione del potere di acquisto della moneta, richiedendosi dunque *«un meccanismo diretto ad assicurare anche in prospettiva temporale l'adeguatezza nei sensi suindicati dell'indennità e quindi del trattamento di disoccupazione*

involontaria»: da ciò la dichiarata incostituzionalità della norma, che — mirabilmente — il legislatore riusciva a fronteggiare in tempi reali, con il d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (l. conv. 20 maggio 1988, n. 160).

2. L'attenzione a queste due sentenze, pur estranee al tema specifico della perequazione, si spiega, oltre che per il rilievo degli eventi ivi considerati (vecchiaia e disoccupazione, antagoniste nel processo di distribuzione delle risorse economiche), specialmente per la loro collocazione temporale: siamo alle porte (inizio degli anni novanta) delle grandi innovazioni di sistema, ma al ribasso. Per il trattamento di vecchiaia si avviava il percorso della progressiva unificazione delle gestioni (2), che sarebbe culminato con la concentrazione dell'INPDAP nell'INPS (2012), dopo la vicenda di concentrazione dell'INPDAI in INPS, ma soprattutto il graduale passaggio dal metodo di calcolo retributivo, come conformatosi per effetto della diversa valenza dei massimali, al metodo di calcolo contributivo. Per il trattamento di disoccupazione, nel quadro della disciplina generale dei licenziamenti collettivi, se ne affermava anche il particolare regime previdenziale per il sostegno al reddito (3) e si gettavano le basi per l'avvio di un tormentato percorso parabolico degli ammortizzatori sociali, il cui attuale punto di arrivo viene definito in termini di "arretramento" (4). Un tragitto, dunque, caratterizzato da una sistematica scelta di contenimento della spesa sociale, la cui chiave di lettura è l'arretramento dell'adeguatezza dei mezzi messi a disposizione dei fruitori del sistema previdenziale pubblico: tant'è che allo stesso provvedimento (art. 3, l. 23 ottobre 1992, n. 421) risale la istituzionalizzazione di un sistema pensionistico complementare volto a preservare in parte (modesta) il canone costituzionale dell'adeguatezza dei mezzi (Corte cost., n. 393/2000).

Questa sintetica ricostruzione, scevra di ogni intento di critica alle mutevoli scelte del legislatore previdenziale, è finalizzata ad una riflessione sulle opzioni di fondo della stessa Corte costituzionale: subito chiamata a valutare l'ammissibilità del referendum abrogativo proposto contro l'art. 3 della l. 23 ottobre 1992, n. 421, essa non ha esitato ad adottare la soluzione negativa (sent. n. 2/1994) sulla base, notoriamente, della riconduzione sistematica della materia previdenziale alla nozione di bilancio (art. 75 Cost.); scelta rinnovata, in un contesto politico ben più difficile (fino alla contestazione con cartelli e striscioni sulla piazza), con la sentenza n. 6/2015.

Dal punto di vista della tecnica del giudizio di (in)ammissibilità del referendum abrogativo la Corte (punto 3.2, sent. 6/2015) con estrema determinazione ribadisce che i prospettati «*molteplici aspetti di criticità che paleserebbe la disciplina recata dall'art. 24 e, tra questi, in particolare quello della sua incidenza pregiudizievole su una estesa platea di destinatari*» configurano censure che non possono radicare alcuno scrutinio nell'ambito oggettivo del giudizio di ammissibilità; il tutto aggravato dal rilievo che l'indivisibile aggregazione delle norme abrogande non garantisce l'autentica espressione della volontà popolare. Eppure, al di là della scelta tecnica, la Corte non si sottrae a qualche anticipazione del merito: nell'inevitabile collegamento con la sentenza n. 2/1994, se ne richiama l'affermazione in ordine alla specifica finalità di «*stabilizzazione del sistema per dare sicurezza ai pensionati attuali e futuri sulla tenuta finanziaria del sistema stesso*»: una affermazione che supporta decisamente la scelta di inammissibilità del referendum, attribuendo al complesso delle componenti risparmiatrici del provvedimento (fra queste, immediata e prevalente quella sulla perequazione) un valore funzionale all'esigenza di messa in sicurezza per il futuro, la cui pregnanza non si esaurisce sul piano formale dell'art. 75 Cost., ma entra nel merito del c.d. patto intergenerazionale. Di queste implicazioni, seppure sfumate nelle sentenze sulla (in)ammissibilità del referendum, non vi è traccia nella sentenza 70/2015. Semmai, si rileva qualche divergenza nell'analisi dell'*iter* del d.l. 5 dicembre 2011, n. 201 e legge di conversione, posto che nella sentenza n. 6/2015 si dà atto, diversamente dalla sentenza in esame, che «*la riferita procedura (di cui alla l. 31 dicembre 2009, n. 196) è stata applicata, per la prima volta, proprio con riguardo al d.l. n. 201 del 2011*».

3. La sentenza in commento concentra la sua attenzione sul meccanismo perequativo e sul suo contenimento così come adottato nell'art. 24 comma 25, in sostituzione (sia consentito dire,

improvvida) della corrispondente norma approvata ad agosto (art. 18, comma 3, d.l. n. 98/2011) e non ancora entrata in vigore; cosicché, per valutare, anche alla luce delle relative argomentazioni, la portata del dispositivo rispetto all'intervento del legislatore — già effettuato con d.l. 21 maggio 2015, n. 65 e l. conv. 17 luglio 2015, n. 109 — sulla scelta caducatoria deve ora ragionarsi. La ricostruzione della Corte è determinante per comprendere lo svolgimento normativo di questo strumento che proietta nel tempo, implementandola, la misura delle prestazioni pensionistiche: il risultato di questo sforzo ricostruttivo viene acquisito da parte di chi scrive e di chi legge questo commento, elaborato nella piena consapevolezza della ben diversa condizione di chi deve “normare”, come la Corte, rispetto a chi appunto commenta, gravato esclusivamente della responsabilità scientifica verso i lettori.

La perequazione costituisce una componente importante della prestazione pensionistica nel suo complesso, secondo la visione onnicomprensiva di cui all'art. 34, l. 15 dicembre 1998, n. 488 (al riguardo, una precisazione merita il punto 5 in diritto cpv. 6, della sentenza annotata, nel senso che il meccanismo perequativo in effetti «*si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria*», riferendosi peraltro la complessività anche ai trattamenti pensionistici integrativi privati a prestazione definita). Ma, appunto, essa è solo una componente del trattamento pensionistico, rispetto al quale — nella sua interezza — si predica la tesi della corrispondenza fra art. 36 ed art. 38 Cost. Una corrispondenza sulla quale è oramai tempo di riflettere.

Per avviare questa riflessione, si osservi che la perequazione pensionistica si ispirò all'omologa componente della retribuzione legata agli automatismi del settore industriale (indennità di contingenza, scala mobile e quant'altro), risalendo la sua introduzione all'art. 19 l. 30 aprile 1969, n. 153, con un primo assestamento portato dalla l. 3 giugno 1975, n. 160, che appunto prevedeva “*Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale*” (5). Orbene, gli automatismi salariali da tempo hanno esaurito la loro funzione, ed anzi è stata proprio la Corte costituzionale (sentenze 124/1991 e 34/1985) ad affermare — seppure con qualche riserva — la legittimità delle norme di legge sul superamento del meccanismo di adeguamento della retribuzione, risolvendo oltre tutto un (all'epoca) delicatissimo problema di rapporti fra legge e contrattazione collettiva in relazione alla sottesa idea di ordine pubblico economico. Per di più, il meccanismo di adeguamento della retribuzione era stato concepito con espressa limitazione alle retribuzioni entro una piuttosto contenuta soglia, dunque con esclusione dei livelli superiori. Dalla determinata, e determinante, affermazione che «*tale strumento si prest(a) contestualmente a innervare il principio di sufficienza della retribuzione di cui all'art. 36 Cost. — principio applicato, per costante giurisprudenza di questa Corte*», frutto appunto di una logica di consolidamento giudiziario — resta escluso ogni tentativo di revisione critica (cfr. specialmente sentenza n. 208/2014, 4° cpv.), volto a tener conto dei radicali mutamenti che hanno caratterizzato il sistema: *i)* a partire dalla presupposta condizione di bisogno sintetizzata nel termine “vecchiaia”, il cui rischio demografico è spalmato oramai su di un arco temporale ben più ampio che in passato; *ii)* a seguire, con la accumulazione contributiva, vieppiù correlata a situazioni professionali estremamente variabili e flessibili, con una importante implementazione dei periodi di contribuzione figurativa, nell'ambito di un sistema a capitalizzazione individuale; *iii)* alla adozione del parametro finanziario fondato sull'andamento del PIL — che fra l'altro ha riservato la pessima sorpresa del segno negativo (6) —; *iv)* si aggiunga la ricorrente ed anzi insistita utilizzazione da parte della Corte di categorie e soluzioni proprie dei trattamenti di quiescenza per gli statali (7). Questo l'elenco dei principali fattori che mettono in discussione la complessa e complessiva correlazione, sotto lo specifico profilo dell'adeguatezza, fra trattamento pensionistico (art. 38 comma 2) e retribuzione sufficiente (art. 36).

D'altra parte, proprio il consolidamento del criterio di calcolo contributivo, seppure ancora con gestione a ripartizione (siamo oramai a venti anni di distanza dalla riforma Dini (1995), che con l'accelerazione indotta proprio dall'art. 24, commi 2 e 3, d.l. 5 dicembre 2011, n. 201, costituisce il punto di approdo della originaria innovazione della l. 23 ottobre 1992, n. 421), conferma l'assoluta relatività del concetto di “mezzi adeguati” nell'impianto costituzionale del sistema previdenziale;

questo si propone come sintesi di tutte le relatività — temperate, se del caso, dal criterio di gradualità in funzione di garanzia delle situazioni in corso di formazione rispetto in particolare all'evento vecchiaia — di cui è permeato il secondo comma dell'art. 38. Relatività che si manifesta addirittura in termini di commistione fra funzione previdenziale e funzione assistenziale nel mutamento della pensione di vecchiaia in pensione ai superstiti (8).

Queste riflessioni inducono una riconsiderazione di sistema per identificare quale sia il percorso sul quale è avviato il pianeta previdenza italiano, e consentono di cogliere il senso, più o meno implicito, delle varie manovre susseguite in tema di perequazione dal 1995: l'attuale dibattito, che si svolge alla luce del sole circa una problematica retrodatazione, pur sempre virtuale, del passaggio dal criterio di calcolo retributivo al criterio di calcolo contributivo, già trova — a ben guardare — striscianti tentativi di attuazione proprio mediante la penalizzazione/contenimento della perequazione delle prestazioni pensionistiche più elevate, dovendo peraltro ricordare che *proprio queste sono state* a suo tempo avvantaggiate, in fase di iniziale determinazione della prestazione, dalla base di calcolo riferita alla “media” delle retribuzioni finali.

4. Ci si chiede ora se la Corte, assunta la determinazione di pervenire comunque alla declaratoria di incostituzionalità delle norme impugnate, non avrebbe potuto meglio risolvere la questione: in ciò, tenendo conto della circostanza che la sentenza non solo è destinata ad alimentare un ulteriore contenzioso, che fra l'altro concerne, *ut supra*, anche quelle forme pensionistiche di natura integrativa, di origine privata, ma che ormai dal 1988 (per effetto dell'art. 34 l. n. 448/1998 ed in relazione alla ricordata sentenza Corte cost. n. 393/2000) fanno parte del “trattamento complessivo di pensione”, gestito quanto alla perequazione, oltre che ai profili fiscali, dal Casellario Centrale INPS. L'interrogativo nasce dalla consapevolezza che questo contenzioso è destinato a riapprodare al porto della Corte costituzionale, già investita di altre questioni coinvolgenti problematiche affini: così potrà essere per l'imminente caso n. 2 delle pensioni d'oro, ma già è stato per il caso della legislazione di blocco dei trattamenti stipendiali dei dipendenti della P.A., per il quale la sentenza di cui al comunicato stampa della Corte del 24 giugno 2015 ha potuto — secondo l'annuncio — affermare il differimento degli effetti alla data di pubblicazione della sentenza (9). Non agevole risultava invece la comparazione con la sentenza n. 10/2015 (sulla c.d. *Robin Tax*), posto che un conto è la mancata restituzione di redditi di impresa già tassati, altro sarebbe stato la mancata riattribuzione di quote di pensione.

Peraltro, anche volendo scartare il modello della soluzione *Robin Tax*, la Corte si sarebbe potuta orientare in favore della irretroattività della sua decisione, ove fosse stato considerato quale recente precedente la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, *Da Conceição v. Portugal*, ric. n. 62235/2012, di convalida della scelta della Corte costituzionale portoghese che aveva conservato gli effetti finanziari già prodotti in favore dell'Erario da una legge pur dichiarata illegittima. In ulteriore alternativa, la Corte avrebbe potuto adottare un dispositivo forse ancora più equilibrato, ripristinando l'improvvidamente abrogato art. 18, comma 3, d.l. n. 98/2011: questa ipotesi era stata prospettata anche con riferimento alla sentenza n. 316/2013, sulle pensioni d'oro (10).

5. Fin qui il ragionamento si è svolto senza scomodare l'art. 81 Cost., sia nella pregressa sia nella attuale formulazione.

Qui non intendo addentrarmi nelle problematiche legate a questa scelta del legislatore costituzionale, al significato delle pressioni esercitate da poteri, istituzionali e non, di rango europeo, all'effettiva e programmata attenzione della Corte costituzionale al tema delle c.d. sentenze di spesa (11). È certo che la previdenza sociale si propone come materia di elezione per sperimentare il valore e la portata di questa norma (12), che è formidabilmente presente nella sentenza n. 10/2015 (*Robin Tax*, ma che anima anche la sentenza n. 6/2015, laddove la Corte, sia pure con riferimento alla disciplina di elevazione dell'età pensionabile, sottolinea le «*evidenti prospettive di ampliare l'orizzonte della sostenibilità finanziaria stessa*», finendo per attirarsi, del tutto ingiustamente, l'accusa di “Democrazia negata” apparsa sui cartelli di protesta esibiti dal

comitato promotore del referendum abrogativo, di cui era del tutto evidente la strumentalità.

Piuttosto, proprio la particolare valenza sociale della materia su cui la Corte è stata chiamata a giudicare induce qui a proporre un particolare, e certamente inquietante, profilo di riflessione, quello dei limiti di sacrificabilità, in rapporto alla compatibilità economica, di interessi e valori della comunità civile e sociale divenuti essenziali, ancorché conseguiti in tempi di sviluppo economico positivo, e ben per questo agevolati. Una stimolante rassegna degli antagonismi valoriali scaturenti da un tale confronto (13) evidenzia il ruolo di moderazione attribuito alla Corte costituzionale, e la necessità di considerare come *extrema ratio* il ricorso al ferreo filtro del pareggio di bilancio. In questo senso deve ragionevolmente intendersi da un lato l'invocazione della Corte ad una serrata e puntuale spiegazione dei motivi di compressione, enunciata attraverso il formale, ma non formalistico, richiamo alla procedura di cui all'art. 17 comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196 e ss., che — lungi dal porsi come disattenzione alla problematica dell'art. 81 Cost. — può invece essere letto come invito al legislatore a porre la massima attenzione anche amministrativo-contabile nella adozione dei provvedimenti di contenimento (14), e da altro lato il costante, e certo non provocatorio, invito a che lo stesso legislatore eserciti la sua discrezionalità in termini corretti e ragionevoli: a ben guardare, due profili convergenti, la cui combinazione — non sembri un paradosso — finisce per portare all'abbandono del metodo del monito per conseguire direttamente l'effetto caducatorio.

6. È maturo, a questo punto, il passaggio successivo di queste osservazioni. Nella primissima (sette giorni dopo il suo deposito) analisi della sentenza (15), davo per scontata (ma non ero certo il solo (16)) la necessità di provvedere da parte del Governo, sulla base, oltre tutto, dell'art. 17 comma 13, l. 31 dicembre 2009, n. 196. E ciò anche per frenare le tante iniziative più o meno fondate, alla luce sia dei più o meno espliciti segnali inviati dalla Corte nel corso della motivazione, sia tenendo conto delle successive dichiarazioni della stessa Corte nel contesto della polemica fra Presidente della Corte e ministro dell'economia (17).

A parte l'esigenza di fare chiarezza sui conti, data la incredibile linea di minimizzazione dell'impatto della vicenda da parte della difesa dello Stato (una simile approssimazione non potrebbe essere ora ragionevolmente sopportata, né dal lato degli enti erogatori, né dal lato degli aventi diritto al ristoro.), la questione essenziale era, ed è, quella di valutare se la linea, già attuata, di intervento normativo, risponda al sistema di giustizia costituzionale, al di là della portata dell'ora citato art. 17 comma 13: tanto anche in vista del contenzioso intenso che già si annuncia, e che determina una condizione di incertezza diffusa, sia per gli enti pubblici di previdenza, sia anche per quelli privati erogatori di prestazioni cumulabili secondo le procedure imposte attraverso il Casellario centrale INPS (art. 34 comma 1, l. 23 dicembre 1998, n. 488).

Nonostante le feroci critiche dei soggetti interessati alla applicazione pura e semplice della sentenza, secondo il dispositivo caducatorio delle norme sul blocco della perequazione, un intervento normativo condiviso fra Governo e Parlamento risulta doveroso, in termini, si intende, di più equo contenimento. La stessa Corte, pur con qualche sofferenza, non solo lo dà per scontato, ma addirittura lo sollecita, quasi per scaricarsi della responsabilità di quello che è stato definito un buco nei conti pubblici.

In linea con le indicazioni della più volte citata sentenza n. 393/2000 della stessa Corte costituzionale, qualunque sia il meccanismo di ricalcolo, esso deve continuare a comprendere nel calcolo complessivo della perequazione ai fini della ripartizione fra le varie forme, tutte le forme pensionistiche ricomprese nei calcoli del Casellario.

Quanto alle misure riconosciute agli interessati dall'art. 1, d.l. 22 maggio 2015, n. 65 (18), il differenziato scaglionamento per il triplo, il quadruplo, il quintuplo ed il sestuplo, fermo il calcolo per scaglioni progressivi, risponde ad una indicazione che appare oramai consolidata nella precedente giurisprudenza, e ripresa nella sentenza n. 70, e quindi non dovrebbe sollevare ulteriori problemi. La differenziata — e piuttosto modesta, a ben guardare — misura dell'incremento per i

bienni 2012-2013, 2014-2015 e per il 2016, alimenterà certamente polemiche serie ed un aspro contenzioso, acuito laddove concorrano forme pubbliche e forme private integrative: ma proprio su questo punto, della misura della perequazione, che comunque mantiene il suo effetto di moltiplicatore composto, potrà utilmente — spero — ulteriormente svilupparsi il dibattito in ordine al superamento, o almeno alleggerimento, del vincolo stabilito da oltre trenta anni fra art. 36 ed art. 38, le cui storie sono oramai diversificate.

Note:

(1) M. Ferrera, V. Fargion, M. Jessoula, Alle radici del Welfare all'italiana. Origini e futuro di un modello sociale squilibrato, in *Collana storica della Banca d'Italia*, Venezia 2012, 248.

(2) A cominciare da quella relativa ai fondi esonerativi e sostitutivi presenti nel settore del credito: d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357.

(3) Per tutti F. Liso, Brevi appunti sugli ammortizzatori sociali, in *Studi in onore di E. Ghera*, Bari 2008, p. 597

(4) Così M. Cinelli, Jobs act e dintorni: appunti sulle metamorfosi in progress nel sistema delle tutele sociali, in corso di stampa su *R.d.S.S.*

(5) Vedine la ricostruzione e l'analisi economica in *La difesa del potere di acquisto delle pensioni dall'inflazione: il ruolo dell'indicizzazione e del fiscal drag*. Rapporto Cer novembre 2013 per Spi (Cgil-Sindacato Pensionati italiani) www.spi.cgil.it/flex/cm/pages/ServeBlob.php/L/It/Idpagina/571.

(6) Evenienza fronteggiata con forti difficoltà politiche proprio nell'art. 5 del d.l. 21 maggio 1965, n. 65.

(7) Che non casualmente ci hanno procurato una condanna della Corte di giustizia europea in tema di applicazione del principio di parità retributiva, che ha configurato il regime dei dipendenti pubblici come un regime professionale: Corte giust., 13 novembre 2008, C 46/07, in *Riv. dir. sicurezza sociale* 2009, fasc. 1.

(8) Sintomatica è la disposizione dell'art. 1 comma 41, l. 8 agosto 1995, n. 335, quanto al décalage del trattamento pensionistico del superstite in rapporto all'accertamento della condizione di bisogno patrimoniale. Ma suggestiva è anche — sempre in tema di superstiti — la regolazione che, dopo un lungo ping-pong fra Corte costituzionale e legislatore, pare definitiva del trattamento in caso di matrimonio anagraficamente squilibrato: art. 18 comma 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98.

(9) In realtà la sentenza n. 178/15 si è avvalsa del meccanismo della illegittimità sopravvenuta, in tal modo configurando le proroghe qualificate come strutturali all'iniziale intervento di compressione. Rientra quasi nella fisiologia del rapporto fra Corte costituzionale e legislatore l'idea che la caducazione di una norma compressiva dell'autonomia contrattuale collettiva, determini semplicemente il ripristino dell'attività negoziale, rimettendo alle parti la scelta, economica e politica, di un recupero formalmente futuro, e tuttavia calcolato, sussistendone le disponibilità, sulla base del passato: tanto più in presenza di una autonomia molto vigilata, quale quella relativa all'impiego con la P.A.

(10) Cfr. le mie osservazioni su *La Corte costituzionale distingue fra equità fiscale ed equità previdenziale*: a proposito della sentenza n. 116/2013. in *Amministrazione in cammino*, 2013.

(11) Secondo la linea di politica giudiziaria che la Corte costituzionale si impone, per così dire, all'esito del Seminario dell'8-9 novembre 1991, sul tema *Le sentenze della Corte costituzionale e l'art. 81 ultimo comma della Costituzione*, Milano 1993.

(12) Sul punto rinvio alle riflessioni preliminari da me svolte in occasione dell'avvio delle riflessioni seriali in materia di previdenza: *Norme in tema di previdenza nella finanziaria 2011*, in *Libro dell'anno del diritto*, Roma 2012.

(13) Vedila in L. Ferrarella, in *Corriere della sera* del 13 maggio 2015, dal suggestivo titolo: *Giurisprudenza e politica: la vita non facile dei diritti riscoperti dalle sentenze*, il cui pensiero è così sintetizzabile: dietro le reazioni al verdetto sulle pensioni preme la domanda alle Corti di subordinare le decisioni a compatibilità con equilibri politici-sociali-economici e di badare alla sostenibilità dei propri atti. Ci chiederemo quanta giustizia possiamo permetterci.

(14) Colpisce il rilievo di G. Pepe, *Necessità di un'adeguata motivazione della legge restrittivamente incidente nella sfera giuridica dei cittadini?* www.contabilità-pubblica.it, circa la valorizzazione del puntuale momento motivazionale delle scelte compressive di diritti.

(15) In *Labourlist*; <http://csdle.lex.unict.it/docs/generic/La-telenovela-costituzionale-della-perequa>

zione-pensionistica-Corte-cost-n-702015/5398.aspx, anche in sito Mefop:

<http://www.mefop.it/blog/blog-mefop/telenovela-costituzionale-perequazione-pensionistica>.

(16) La ristrettezza dello spazio riservato a questa osservazione costringe a selezionare il richiamo ai numerosissimi e commenti subito sollevati dalla sentenza. Ricordo, anche per la sintonia di opinioni, R. Pessi, Ripensando al salario previdenziale: la sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale, in corso di pubblicazione su Mass. Giur. Lav.; M. D'Onghia, Sostenibilità economica versus sostenibilità sociale nella legislazione previdenziale. La Corte Costituzionale passa dalle parole (i moniti)... ai fatti (dichiarazione di illegittimità. Si aggiunga la serie di interventi al Seminario di Federalismi di E. Morando, A. Morrone, P. Bozzao, G. Palmieri Sandulli, G.M. Salerno, A. Sterpa, D. Porena, S. Ceccanti.

(17) La sentenza ha determinato, per l'ampiezza della platea degli interessati e per la dimensione degli effetti economici ipotizzati, una inusuale tensione istituzionale, fino a alla emanazione del seguente comunicato stampa del 7 maggio 2015: In relazione alle notizie di stampa che attribuiscono alla Corte dichiarazioni in merito alla natura "autoapplicativa" della decisione n. 70, il Presidente precisa che la Corte non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo. Le sentenze della Corte che dichiarano la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge producono la cessazione di efficacia della norma stessa dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Da quel momento gli interessati possono adottare le iniziative che reputano necessarie e gli organi politici, ove lo ritengano, possono adottare i provvedimenti del caso nelle forme costituzionali. Ha fatto riscontro il Ministro dell'Economia (intervista su "la Repubblica" del 22 maggio 2015) auspicante un miglior coordinamento, almeno informativo, fra le istituzioni.

(18) Per la verità, il decreto comprende una serie di altre misure, estranee al tema della perequazione: non si può nascondere qualche perplessità su questa tecnica legislativa.

Utente: UTENTE CDS

www.iusexplorer.it - 09.11.2017

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156